

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

valutata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

preso atto della decisione del 13 marzo 2020 del Consiglio federale che prevede la chiusura di tutti i generi di scuola fino al 4 aprile 2020 compreso, lasciando ai Cantoni la possibilità di derogare per quel che concerne la scuola dell'obbligo;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

r i s o l v e:

1. Le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sono chiuse da lunedì 16 marzo 2020 fino a sabato 4 aprile 2020 inclusi. Il periodo di chiusura potrà se del caso essere prorogato mediante nuova decisione del Consiglio di Stato.
2. Gli immobili scolastici delle scuole pubbliche rimangono accessibili ai docenti che rimangono in servizio e devono poter essere reperibili da parte delle direzioni scolastiche.
3. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sentiti i collegi dei direttori, è autorizzato ad emanare prescrizioni affinché le scuole pubbliche comunali e cantonali, a dipendenza dei casi, possano continuare la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a metodologie d'insegnamento alternative, che non implicano la frequenza scolastica da parte degli allievi.

1300

4. Per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, al più tardi da martedì 17 marzo 2020 e nella misura del possibile le scuole dell'obbligo collaborano nell'accudimento a scuola di allievi che per ragioni familiari non hanno la possibilità di rimanere a casa.
5. I trasporti scolastici speciali e le refezioni scolastiche sono garantiti solo fino al 20 marzo 2020, con possibilità di proroga.
6. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
7. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
8. Comunicazione a:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - Ufficio del Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
 - Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch)
 - Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch)
 - Sezione amministrativa DECS (decs-sa@ti.ch)
 - Municipi e Consorzi scolastici (tramite la Divisione della scuola)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri